

(luogo, data)

Raccomandata a/r

Spett.le

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Via Cassa di Risparmio n. 12

39100 BOLZANO (BZ)

Raccomandata a/r

Spett.le CONSOB

Via Giovanni Battista Martini n. 3

00198 ROMA (RM)

Raccomandata a/r

**Spett.le Ministero dell'Economia e delle
Finanze**

Via XX Settembre, 97

00187 Roma (RM)

e p.c.

Spett.le

Centro Tutela Consumatori Utenti

Via Dodicille n. 2

39100 BOLZANO (BZ)

info@consumer.bz.it

**Spett.le Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bolzano**

Piazza Tribunale n. 1

39100 BOLZANO (BZ)

procura.bolzano@giustizia.it

Reclamo per il collocamento di azioni emesse dalla Cassa di Risparmio di Bolzano; richiesta di risarcimento danni alla Cassa di Risparmio di Bolzano ed alla Consob per responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale; interruzione dei termini di ogni prescrizione.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ in data ___/___/____,

residente in _____, in Via _____ n. _____,

con riferimento all'acquisto, sia in collocamento che tramite negoziazione, di azioni proprie emesse dalla Cassa di Risparmio di Bolzano in occasione dell'aumento di capitale del 2012 per un controvalore complessivo di € _____, deduce e contesta al Vs. Istituto di credito quanto segue.

Nel procedere al collocamento delle suddette azioni, che sono strumenti finanziari ad alto rischio in quanto illiquidi poiché non quotati in alcun mercato regolamentato, la Cassa in epigrafe non ha correttamente rilevato le informazioni finanziarie dello scrivente, considerato la rischiosità del titolo raccomandato e, conseguentemente, valutato l'inadeguatezza e/o l'inappropriatezza del prodotto finanziario rispetto al profilo di rischio, agli obiettivi d'investimento, nonché alla conoscenza ed esperienza in prodotti finanziari attribuibili al sottoscritto.

In particolare, la Cassa in epigrafe ha così operato.

Ha esteso dal 2008 a tutti i propri clienti *retail* il servizio di consulenza finanziaria.

In virtù dell'applicazione del servizio di consulenza, nell'espletamento dei servizi finanziari la Cassa in epigrafe era ed è tenuta a procedere alla valutazione dell'adeguatezza delle singole operazioni.

Stabilisce l'art. 39 del Regolamento Consob n. 16190/2007 che, al fine di raccomandare i servizi d'investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, gli intermediari bancari e finanziari assumono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito a:

- a) la conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o servizio;
- b) la situazione finanziaria;
- c) gli obiettivi di investimento.

Le informazioni di cui alla sopra riportata lettera a) del I comma dell'art. 39 richiamano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di operazione prevista, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:

- a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
- b) la natura, il valore e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente ed il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
- c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevata, la precedente professione del cliente.

Le informazioni di cui al comma 1, lett. c) richiedono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento.

Ai sensi dell'art. 40 del regolamento del 2007, gli intermediari, alla luce delle informazioni ricevute dal cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafoglio soddisfi i seguenti criteri:

- a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
- b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Avendo adottato il regime di consulenza finanziaria, pertanto, la Cassa in epigrafe era tenuta al rispetto della normativa e, quindi, tanto nella negoziazione quanto nel collocamento dei titoli era obbligata ad effettuare la valutazione di adeguatezza.

Con riferimento al collocamento delle proprie azioni non quotate, effettuato per i clienti con profilo di rischio basso, o anche medio-basso, la valutazione di adeguatezza aveva dato esito negativo, per cui la Cassa, nella relativa raccomandazione personalizzata, precisava l'indicazione di "evitare" l'acquisto dei titoli azionari di propria emissione, senza però precisare i motivi dell'inadeguatezza e senza far sottoscrivere al cliente tale avviso.

Contestualmente all'emissione della predetta raccomandazione negativa, la Cassa in epigrafe, in ossequio al regime di "negoziazione – appropriatezza", sottoponeva alla firma del cliente un ordine di acquisto per le azioni di propria emissione, nel quale in calce veniva inserita una clausola di autorizzazione per "inappropriatezza" (cfr. "Autorizzo la presente operazione nonostante sia stato preventivamente informato che l'operazione risulta non appropriata").

Altresì, **sempre contestualmente** la Cassa in epigrafe ha sottoposto alla firma dell'esponente un modulo d'ordine di sottoscrizione delle azioni in questione, inserendo in calce la dizione "Ordine impartito direttamente dal cliente", risultando così applicato alla medesima operazione anche il regime di "execution only", ben meno tutelante per il risparmiatore.

In proposito si nega di essere stati coscienti di aver richiesto esplicitamente di eseguire l'operazione, benché si fosse stati avvisati di evitare la stessa.

In particolare, **l'inesistente lasso di tempo tra la stampa e firma della raccomandazione di "evitare", la stampa e firma del modulo di adesione e la stampa del modulo di ordine** conferma il *modus operandi* non corretto attuato dalla Cassa in epigrafe e la violazione sostanziale della disciplina sopra richiamata, in quanto non è intercorso di fatto alcuna interruzione tra i diversi momenti di svolgimento dell'operazione e di passaggio da un regime di negoziazione all'altro.

Del pari nei casi di specie non può considerarsi rispettato il dettato del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ragione del comportamento adottato dalla Cassa in epigrafe che, unitamente al dato di contemporaneità dei moduli, dimostra come l'ordine "su iniziativa del cliente" sia stato impartito, oltre che in modo disinformato, incosciente ed inconsapevole, anche in violazione sostanziale del disposto degli artt. 39, 40, 43 Reg. Consob n. 16190/2007.

In tal modo, infatti, la Cassa ha ottenuto il risultato di far eseguire ai clienti l'operazione, nonostante l'inadeguatezza acclarata e confessata *ex adverso*, alla luce della dicitura "evitare".

Tale modo di operare è evidentemente illegittimo, non corretto ed elusivo della normativa in vigore per i seguenti motivi.

Con gli artt. 39 e 40 del regolamento Consob n. 16190/2007, che ha recepito la MiFID, l'operazione reputata non adeguata non può in alcun modo essere eseguita dall'intermediario, a differenza di ciò che avveniva in passato con il vecchio art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, con la conseguenza che oggi il livello protezione per il cliente è, quindi, massimo, andando anche contro una sua esplicita volontà in funzione dell'esigenza di tutelare il risparmio quale bene costituzionalmente protetto (si veda Annunziata in "La disciplina del mercato immobiliare", Giappichelli). Ed è, allora, evidente che, se con le nuove regole dettate dagli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190/2007 l'intermediario è tenuto ad andare contro l'esplicita volontà del cliente, pur se questi ugualmente voglia compiere l'operazione, non sia ipotizzabile che l'intermediario consenta all'investitore di rinunciare alle garanzie proprie della consulenza e richiedere lui stesso l'operazione, come di contro è avvenuto in moltissimi casi esaminati.

E' evidente che, operando con una siffatta strategia, l'intermediario finanziario ha aggirato palesemente gli artt. 39, 40, 43 del Regolamento Consob n. 16190/2007, violando altresì l'art. 21 del Testo Unico Finanziario, nel quale si stabilisce che l'intermediario deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per "servire meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati" arrivando addirittura a recedere dal rapporto, come ha statuito la recente Cassazione n. 16828 del 2016 in un giudizio patrocinato dall'Avv. Cerniglia.

Ora, è parimenti evidente che non sia certo nel miglior interesse del cliente comprare un prodotto finanziario inadeguato, ma sia invece nell'esclusivo interesse commerciale della Cassa in epigrafe vendere sempre e comunque i propri titoli, soprattutto se azionari, anche a soggetti che manifestavano una propensione al rischio basso o prudente.

D'altra parte è necessario precisare che una procedura del genere potrebbe essere forse tollerata, pur se ugualmente non legittima, qualora si trattasse di un caso isolato.

Tuttavia, con riferimento alla Cassa di Risparmio di Bolzano si è accertato che tale procedura è stata pressoché generalizzata, standardizzata e preordinatamente volta a vendere a tutti i costi le azioni di propria emissione, anche e soprattutto a risparmiatori con propensione al rischio basso o medio-basso, che non avrebbero potuto e dovuto per tale motivi acquistare titoli illiquidi ed ad alto rischio, come le azioni della Cassa in epigrafe.

Il risultato di tale politica della Cassa di Risparmio di Bolzano è stato che migliaia di risparmiatori hanno perso il 50% dei loro risparmi con buona pace del disposto dell'art. 47 della Costituzione!

E' risultato, inoltre, che numerosi risparmiatori sono stati riprofilati dalla Cassa in epigrafe subito prima che venisse eseguito il collocamento dei titoli.

E' evidente che anche tale procedura sia del tutto censurabile in quanto il profilo di rischio deve essere attribuito per effettuare operazioni adeguate e/o appropriate e non certamente per adattarsi al profilo di rischio di un prodotto finanziario che l'istituto di credito vuole vendere.

La Cassa in epigrafe, inoltre, in occasione degli acquisti in questione non ha posto in essere gli adempimenti e le misure di trasparenza ed informazione, *ex ante* ed *ex post*, di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/3/2009, intitolata "*Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi*".

La Cassa non ha inviato periodicamente allo scrivente una rendicontazione sulle azioni collocate, contenente la precisazione del *fair value* e del presumibile "*valore di smobilizzo*".

Relativamente al prospetto informativo si è accertata la omissione di due informazioni assolutamente rilevanti che sono state omesse.

In primo luogo a pagina 15 del prospetto informativo per l'emissione di azioni datata 2012 la Cassa comunica ai risparmiatori che "*L'ultimo rating sulla raccolta a medio/lungo termine attribuito all'emittente in data 14/5/2012 da Moody's Investor Service è Ba1 (sub investment grade) con outlook negativo*".

Si è omesso di riferire doverosamente ai risparmiatori, al fine di compiere consapevoli scelte di investimento, che sino all'inizio del 2012 il rating era di livello BAA2 (cfr. qualità media) e che lo stesso era stato ridotto nel maggio 2012, come detto, di ben due livelli, pervenendosi così, da ultimo, ad una valutazione di livello speculativo.

Tali essenziali informazioni sul trend oggettivamente negativo della Cassa non state comunicate al mercato.

La seconda questione attiene al fatto che non è stato evidenziato il rilevante impatto che, sulla situazione patrimoniale della Cassa, aveva già al momento del collocamento e quindi alla predisposizione del prospetto informativo nel 2012, la situazione della controllata al 59% Raetia Sgr, sottacendo il gravissimo indebitamento ed il relevantissimo contenzioso che coinvolgeva tale società.

Tale omissione è particolarmente grave se si considera che nel bilancio del 2012 della Cassa erano già riportate le situazioni di criticità della controllata, per cui è evidente che l'istituto in epigrafe avrebbe dovuto evidenziare tale situazione nel prospetto informativo.

Tali omissioni, come detto, sono molto gravi in quanto l'art. 173bis del TUF stabilisce che: "*Chiunque allo scopo di conseguire per se o per gli altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di*

prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Il mancato rispetto delle suddette regole di comportamento per quanto attiene la segnalazione di adeguatezza comporta la nullità o la risoluzione del collocamento con la restituzione delle somme investite, oltre interessi legali dal dì del collocamento, nonché il risarcimento dei danni.

Anche la mancata applicazione e rispetto della comunicazione Consob citata comporta la risoluzione del collocamento per grave inadempimento, a cui consegue la restituzione delle somme investite, oltre interessi legali dal dì del collocamento, nonché il risarcimento dei danni.

Tanto dedotto, il sottoscritto

PROPONE FORMALE RECLAMO

in merito al collocamento di cui sopra e, per l'effetto, **invita e diffida** la Cassa di Risparmio di Bolzano all'immediata restituzione delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione dal dì del collocamento e/o della negoziazione, dichiarandosi al contempo disposto a restituire le azioni alla stessa Cassa in epigrafe.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003, dell'art. 21 T.U.F., D. Lgs. n. 58/1998, dell'art. 119 T.U.B., D. Lgs. n. 385/1993, nonché del Provv. Garante Privacy, Newsletter del 12/5/2003, lo scrivente richiede alla Cassa di Risparmio di Bolzano di produrre e consegnare copia della seguente documentazione, antecedente o coeva a ciascuno dei collocamenti o negoziazioni di azioni in questione:

1. contratti "quadro" di negoziazione titoli, ricezione e trasmissione ordine con allegati;
2. contratto di consulenza previsto dalla disciplina MiFID;
3. documento di rilevazione delle informazioni finanziarie del sottoscritto, l'attribuzione del profilo di rischio e/o la classificazione di rischio, sia antecedente che successiva all'entrata in vigore della disciplina MiFid;
4. ricevuta attestante la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari;
5. ricevuta attestante la consegna del documento informativo sui servizi finanziari previsto dalla disciplina MiFid;
6. ordine, scheda di adesione e fissato bollato relativi a ciascun acquisto delle azioni emesse dalla Cassa di Risparmio di Bolzano;
7. ricevuta attestante la consegna del prospetto informativo e della nota esplicativa;
8. estratti conto del deposito titoli relativi ai 12 mesi antecedenti ciascun acquisto in oggetto;
9. note informative periodiche sull'andamento del titolo, che lo scrivente non ha mai ricevuto, con indicazione del *fair value* e del *valore di smobilizzo* delle azioni emesse dalla Cassa in epigrafe a far data da ciascun collocamento o negoziazione in questione sino ad oggi;
10. quotazione delle azioni emesse dalla Cassa in epigrafe dalla data di ciascun acquisto sino ad oggi.

La Consob ed il Ministero dell'Economia sono, altresì, messi in mora con il presente reclamo con riferimento a tutte le medesime contestazioni di cui sopra e, per l'effetto, si invita e diffida le stesse Autorità a provvedere al risarcimento dei danni in misura pari a quanto richiesto alla Cassa di Risparmio di Bolzano.

In attesa di riscontro al presente reclamo e dell'invio dei documenti richiesti, il sottoscritto si riserva di adire le vie legali per tutelare e difendere al meglio i propri diritti ed interessi, nessuno escluso.

Il presente reclamo è da intendersi, ad ogni più ampio effetto di legge, quale valida ed efficace messa in mora ed interruzione di qualsivoglia prescrizione, con esplicito, ma non esaustivo, riferimento alle azioni di nullità, annullamento, risoluzione e risarcimento danni, ad ogni titolo riferibili al collocamento in questione, nonché con riferimento al termine di conservazione decennale della documentazione contrattuale.

Distinti saluti.

(firma)